



STATUTO

Art. 1

(Denominazione e Sede)

E' stata costituita in data 02/03/1998 l'Associazione di volontariato denominata "Fili d'Argento Onlus" con sede legale in Rho (MI) Via Buon Gesù, 21

L'Associazione è nata per iniziativa dei gruppi di volontari denominati "Auser Sempione" – "Gruppo Sociale Pensionati Grace" – "AVULSS" – "S. Vincenzo" – "Rho Soccorso" – al fine di rafforzare le esperienze acquisite nel programma "Fili d'Argento", organizzato nell'estate del 1995 come piano di sostegno e assistenza alle persone anziane, attraverso un numero di telefono messo a disposizione dal Comune di Rho.

Per effetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, successive modificazioni e integrazioni – Codice del Terzo Settore – l'Associazione "Fili d'Argento Onlus" acquisisce la nuova denominazione sociale in "Fili d'Argento ODV" in quanto Organizzazione Di Volontariato (ODV). Ha sede legale in 20017 Rho (MI) Via Buon Gesù 21- Fili d'Argento O.D.V. assume la forma di persona giuridica non riconosciuta.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'Organizzazione "Fili d'Argento ODV" si propone come Ente di Volontariato Terzo Settore la cui attività è fondata sulla partecipazione volontaria dei propri soci.

L'Organizzazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa su principi di democrazia.

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5
(Finalità ed Attività)

L'Organizzazione Fili d'Argento O.D.V si costituisce senza fini di lucro, con scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare, promuovendo interventi di sostegno a favore degli anziani bisognosi.

Tutte le prestazioni dell'Organizzazione sono gratuite ai sensi del D.Lgs 117 / 2017

Le prestazioni dell'Organizzazione sono rivolte esclusivamente a terzi.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita sociale culturale;
- b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali secondo i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Contribuire ai principi della mutualità;
- e) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione ;
- f) Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività
- g) Valorizzare e rafforzare la dignità dell'anziano;
- h) Stimolare i giovani allo sviluppo di una consapevole coscienza civile e sociale, aderendo alle attività di volontariato promosse dall'Organizzazione;
- i) Aiutare persone che si trovano in difficoltà economica;
- j) L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Art. 6
(Obbiettivi dell'Organizzazione)

I suoi obbiettivi sono:

- a) accompagnamento e trasporto per visite mediche, esami diagnostici e terapie;
- b) prenotazioni visite, mediche terapie ecc.
- c) ritiro materiali: catetere, lancette diabetici, ausili da ufficio protesi, ritiro voucher socio sanitari ecc.
- d) aiutare le persone che vivono sole, fornendo loro compagnia, sia telefonica che di persona;
- e) eseguire servizio di accompagnamento per il disbrigo di commissioni quotidiane, nonché assistenza nell'adempimento delle operazioni burocratiche;
- f) rendere più agevole per le persone non autosufficienti il reperimento di generi alimentari di prima necessità e farmaci, accompagnamento al cimitero per visite parenti;
- g) stimolare l'anziano a partecipare alle proposte ricreative, culturali ed aggregative presenti sul territorio;

- h) predisporre offerte di terzi, mirate all'interesse degli anziani, nel rispetto di ogni cultura e opinione religiosa
- i) fornire un aiuto materiale a chi si trova in stato di bisogno

Art. 7
(Ammissione Soci)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'Ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8
(Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea.

Art. 9
(Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10
(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente dell'Organizzazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato

Il mancato versamento entro il 31 gennaio della quota associativa annuale, comporta l'automatica esclusione del socio ed essendo interpretata quale recesso, non richiede la delibera dell'assemblea.

Art. 11
(Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione;

L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro.

Ai componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12
(Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti dell'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita o divulgata al recapito risultante dal Libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la Sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole della metà più uno degli associati

Art. 15

(Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- b) approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
- c) nominare e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sull'esclusione degli associati;

- g) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) deliberare l'importo della quota associativa annuale;

Art. 16
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da n° 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti :

- amministra l'Organizzazione
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'Esercizio.
- Stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
- Disciplina l'ammissione degli associati.
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo attribuisce ad uno dei suoi componenti la carica di Segretario Coordinatore.

Il Segretario Coordinatore ha il compito di coordinare le attività dei volontari e di tenere i collegamenti con gli operatori delle istituzioni pubbliche e private che interagiscono con l'attività dell'organizzazione.

Egli deve redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, verbali che devono essere sottoscritti anche da chi presiede il Direttivo.

Il Segretario Coordinatore ha il compito di conservare i Libri ed il Registro di cui alle lettere a) b) e d) del successivo art. 19. – Ha inoltre il compito di conservare il Libro degli Inventari.

Art. 17
(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18
(Organo di controllo)

Il Revisore Legale dei Conti, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 .

Il Revisore Legale dei Conti:

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. D.Lgs 117/2017- Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

Il Revisore Legale dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19
(Libri Sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale dei Conti, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono;
- d) Il Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la Sede Legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da Convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017

Art. 21
(Beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni registrati mobili e beni immobili.

I beni registrati immobili, nonché i beni immobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22
(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23
(Bilancio)

Il Bilancio di Esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal Primo Gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24
Bilancio Sociale)

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/2017

Art. 25
(Convenzioni)

Le Convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale rappresentante

Ogni copia di Convenzione è custodita, a cura del Segretario Coordinatore presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 26
(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs.117/2017

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la Responsabilità Civile verso i Terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017

Art.28
(Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i Terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 29
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 30
(Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017



Art. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs.117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE

Avv. Nicola Loguercio

Rho, 26 giugno 2019..



registrato a RHO il 25-7-89
al N. 1613 Serie 3
Autoliquidazione
di cui € per INVIA
Azienda Cab

Il Funzionario delegato
BORILE Luca
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

3 1413 25/07/2019

0,00 TN319L001413000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TN3

